

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto ministeriale 08/08/2023, n. 413219

Decreto recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole” - PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

Pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Preambolo

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) - Investimento 2.3 -
Innovazione
e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTI gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c), 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime “de minimis” concessi dallo Stato;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in particolare, l'articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi da COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento

e il potenziale di crescita degli Stati membri;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti all'Ispettorato generale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

CONSIDERATO che a termini dell'articolo 8 comma 5 del decreto-legge n. 77/2021 “al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la

prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 e, in particolare, l'art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

CONSIDERATO che è previsto per quanto attiene alla sottomisura “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” un contributo (tagging) al digitale pari almeno al 50% delle risorse finanziarie disponibili della sottomisura e un contributo al clima pari al 37% per l'intera misura nel rispetto del Regolamento (UE) n. 241/2021, allegati VI e VII;

VISTO l'accordo Operational Arrangement (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

CONSIDERATO che il PNRR è un programma “performance-based”, incentrato sul raggiungimento di milestone e target (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” per i quali le Regioni e Province autonome sono Soggetti attuatori - da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, il mancato raggiungimento dei quali può comportare l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione europea (CE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la somma di euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00) per l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.3

“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio;

VISTA la circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento” alla C.E.;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022 riguardante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022 riguardante le procedure finanziarie PNRR e

l'allegato "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";

VISTA la circolare MEF del 22 settembre 2022, n. 32 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR;

VISTA la circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

VISTA la circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTA la circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che introduce nuove disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

VISTA la circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;

VISTA la circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target;

VISTA la circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 - integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;

CONSIDERATO che l'assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di euro 500.000.000,00 per l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", è stata destinata per 100 milioni di euro al miglioramento della sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva e per 400 milioni di euro all'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione;

VISTO il decreto ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva;

VISTO il decreto del Ministro n. 53263 del 2 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023 al n. 318, con il quale è stato disposto il riparto in favore delle Regioni e Province autonome della complessiva somma di euro 500 milioni (PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari".

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Ministro n. 53263 del 2 febbraio 2023 che stabilisce che le modalità di attuazione degli interventi regionali relativi alla somma di euro 400 milioni, da destinare alla sottomisura “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di procedere alla definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”.

RITENUTO di destinare l'aiuto alle imprese agricole e alle imprese agromeccaniche ai fini di un complessivo ammodernamento del parco macchine in coerenza con la diffusione delle migliori tecnologie disponibili che consentono un minore impatto ambientale del settore agricolo.

CONSIDERATO che, in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato, per le imprese agromeccaniche si applica il regime “de minimis” di cui all'articolo 3, comma 2 del Reg. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e per le aziende agricole - le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria - si applica il Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'intervento rappresenta misura analoga a quelle finanziate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 1305/2013 e le modalità di attuazione disciplinate dal presente bando quadro prevedono la ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse disponibili, da erogare per il tramite degli Organismi Pagatori competenti per il FEASR e demandano alle Regioni stesse la gestione del procedimento amministrativo;

VISTE le “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” approvate dal Masaf nell'ambito degli interventi programmati e finanziati con le risorse dello Sviluppo rurale della PAC, ove compatibili;

RITENUTO, al fine di dare attuazione alla sottomisura riguardante l’“ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”, di definire tutti gli elementi necessari all'adozione di bandi regionali e, in particolare:

- ruoli, rapporti e impegni a carico di Ministero e Regioni e Province autonome per garantire il rispetto del cronoprogramma e delle norme riguardanti l'attuazione del PNRR;
- elementi riguardanti la compatibilità degli interventi con la disciplina europea degli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che i cambiamenti climatici in atto rendono sempre più frequenti le emergenze legate a stati di siccità che coinvolgono anche il settore agricolo le cui produzioni di qualità dipendono strettamente dalla possibilità di irrigare le colture, in particolare proprio quelle a maggiore valore aggiunto;

CONSIDERATO che il Piano Strategico della PAC 2023/27 (PSP), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, individua l'adattamento ai cambiamenti climatici e la razionalizzazione dell'uso dell'acqua per fini irrigui quale uno degli obiettivi prioritari da perseguire, esplicitando che il relativo fabbisogno viene soddisfatto in modo complementare dai fondi del PNRR;

RITENUTO opportuno, in coerenza con gli obiettivi delle politiche di settore e, in particolare con la programmazione PAC 2023/27, riservare specifica attenzione alle tecnologie che consentono di razionalizzare l'impiego dell'acqua per uso irriguo;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l'acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, sancita il 2 agosto 2023;

a termine delle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Articolo 1 Finalità

1. Il presente decreto, con riferimento alla misura del PNRR - Missione 2, componente 1, investimento 2.3, "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", definisce:

- le modalità per l'attuazione degli interventi finalizzati all'erogazione della somma di euro 400 milioni, destinati alla sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione";
- i ruoli, i rapporti e gli impegni a carico del Ministero e delle Regioni e Province autonome per garantire il rispetto del cronoprogramma e delle norme riguardanti l'attuazione del PNRR, come da Allegato n. 1, che è parte integrante del presente decreto;
- gli elementi che garantiscono la compatibilità degli interventi, con la disciplina europea degli aiuti di Stato, in conformità al Regolamento (UE) 2022/2472 e al Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 per quanto concerne gli aiuti "de minimis".

2. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

3. Le Regioni e Province autonome adottano propri bandi di adesione, con la possibilità di prevedere specifiche regionali, nel rispetto della normativa PNRR, nonché dei principi generali e dei criteri di ammissibilità definiti nel presente decreto.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto (e relativo Allegato n. 1) si intende per:

- a) Amministrazione centrale titolare di intervento: il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, quale amministrazione responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
- b) Ispettorato generale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- c) Prodotto agricolo: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d) Rendicontazione di milestone e target: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
- e) Soggetto attuatore: ogni Regione o Provincia autonoma a cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto.
- f) Soggetti beneficiari: imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

Articolo 3 Ruoli e Competenze

1 . L'attuazione della sottomisura di cui al presente decreto prevede il coinvolgimento, come

dettagliatamente indicato nell'Allegato 1, del Ministero, delle Regioni e Province autonome e degli Organismi Pagatori, ciascuno responsabile per le proprie competenze come di seguito specificato:

a) Ministero: definizione dei criteri generali di selezione degli interventi, regole per il monitoraggio e rendicontazione della spesa, attivazione dei circuiti finanziari, disciplina del regime di riduzioni e sanzioni.

b) Regioni e Province autonome: definizione del bando attuativo PNRR, raccolta ed istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, inserimento dei dati dei progetti finanziati sul sistema nazionale di monitoraggio del PNRR, denominato ReGIS; effettuazione dei controlli amministrativi, in loco ed ex post, autorizzazione al pagamento e gestione delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite.

c) Organismi pagatori: esecuzione e contabilizzazione del pagamento compresa la gestione delle eventuali fidejussioni a garanzia dei pagamenti anticipati.

Articolo 4 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 400 milioni di euro da destinare all'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, ripartita tra le Regioni e Province autonome con decreto del Ministro n. 53263 del 2 febbraio 2023, come riportato di seguito:

Regione/P.A.	Fondo Sottomisura "Ammodernamento macchine agricole" (euro)
Abruzzo	14.686.192,53
Basilicata	13.277.381,52
Bolzano	7.779.545,18
Calabria	22.141.052,34
Campania	21.262.268,45
Emilia-Romagna	29.140.843,78
Friuli-Venezia Giulia	8.074.496,71
Lazio	23.470.293,13
Liguria	3.552.584,39
Lombardia	25.963.839,53
Marche	12.348.866,53
Molise	5.559.161,82
Piemonte	26.526.600,23
Puglia	47.618.688,91
Sardegna	30.346.119,46
Sicilia	44.295.040,94
Toscana	22.358.979,57
Trento	5.081.576,29
Umbria	10.064.056,25
Valle d'Aosta	1.672.976,19

Veneto	24.779.436,26
Totale	400.000.000,00

2. Nell'allegato I al presente decreto, sono individuate le modalità per l'impiego delle risorse non utilizzate anche attraverso la rimodulazione tra Regioni e Province autonome.

Articolo 5 Beneficiari, criteri di ammissibilità e aree di intervento

1. I beneficiari del presente aiuto sono le imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

2. I soggetti di cui al precedente comma, alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
- b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
- c) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere Imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti - d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
- e) nel caso di investimenti di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b), impegnarsi a sostituire altro veicolo di proprietà del medesimo soggetto beneficiario.

3. Gli aiuti di cui all'articolo 7 in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- c) le imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472.

5. L'investimento in Leasing non è ammesso.

Articolo 6 Criteri, intensità dell'aiuto e anticipazione

1. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

2. L'aliquota di contributo applicabile, che sarà definita dalle Regioni e Province autonome, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare:

- a) il 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili;
- b) l'80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.

La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b). Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile

sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00. In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

3. Sarà possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS.

Articolo 7 Interventi, spese ammissibili

1. I progetti ammissibili riguardano l'ammodernamento del parco macchine agricole, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola.

2. I progetti ammissibili devono garantire il rispetto del DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, per quanto applicabili agli investimenti finanziati con la presente sottomisura.

3. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e loro cooperative e associazioni sono conformi a quanto previsto all'articolo 14, del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare sono ammessi i costi previsti al comma 6 lett. b).

4. Sono considerati ammissibili, in conformità alle previsioni del PNRR, le seguenti spese, come meglio dettagliate nell'Allegato I:

- a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;
- b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;
- c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

In caso di investimenti rientrati nella categoria (b) la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito.

5. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- c) investimenti destinati alla mera sostituzione di impianti ed attrezzature già presenti in azienda, che non comportino un miglioramento tecnologico e un minore impatto ambientale;
- d) opere di manutenzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- e) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- f) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- g) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.

6. Non sono in ogni caso autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

7. I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Articolo 8 Principi per la definizione dei criteri di selezione delle domande di finanziamento

1. Oltre al rispetto del tag climatico, al fine di soddisfare il tagging digitale, le Regioni e Province autonome destinano, nel rispetto del DNSH, al “tag digital 084 - digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto” il 50% delle risorse finanziarie disponibili nella sottomisura, come indicato nell'Allegato 1, Sezione VII.

2. Le Regioni e Province autonome nell'individuazione dei criteri di selezione delle domande di finanziamento, tengono conto, altresì, in via prioritaria della necessità di finanziare i progetti riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua, e possono attribuire una premialità sulla base di uno o più dei seguenti ulteriori principi:

- a) riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;
- b) miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda;
- c) riduzione della perdita di nutrienti, mantenimento e recupero della fertilità dei suoli;
- d) riduzione dell'uso dei fertilizzanti;
- e) dimostrazione dell'adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità (es. SQNPI);
- f) possesso di certificazioni di processo/prodotto o energetiche;
- g) nessun consumo di suolo;
- h) benessere animale e riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali d'allevamento;
- i) risparmio della risorsa idrica e utilizzo di acque reflue;
- j) salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
- k) conservazione della biodiversità e tutela degli ecosistemi;
- l) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. Le Regioni e Province autonome, all'interno dei bandi regionali PNRR, definiti i singoli criteri e il peso da attribuire agli stessi, indicano l'eventuale soglia minima di punteggio da raggiungere ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno.

4. Le Regioni e Province autonome, all'interno dei bandi regionali PNRR possono altresì prevedere criteri di precedenza ai fini della formulazione della graduatoria per i progetti che risultino a pari merito, a supporto dell'occupazione giovanile e femminile in agricoltura.

Articolo 9 Cumulo

L'eventuale cumulo degli aiuti di cui al presente decreto, con altri aiuti di stato o qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, è disciplinata in conformità alla normativa europea applicabile e alla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, citata in premessa.

Articolo 10 Disciplina dei rapporti tra Ministero e Regioni e Province autonome

Nell'Allegato n. 1 del presente decreto sono definiti i rapporti tra il Ministero e le Regioni e Province autonome nonché i relativi impegni, e in particolare:

- a) il cronoprogramma riguardante le fasi di attuazione della misura a livello regionale e la successiva rendicontazione delle spese nei tempi compatibili con milestone e target definiti dal PNRR;
- b) le modalità per la rilevazione e l'imputazione dei dati nel sistema informativo ReGiS per il

monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nonché per la rilevazione degli indicatori comuni;

c) le modalità per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonché per garantire l'assenza di doppio finanziamento;

d) le procedure per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;

e) le procedure per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione;

f) i circuiti finanziari per la gestione della misura;

g) le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli sugli investimenti effettuati;

h) la procedura per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni dei contributi concessi.

Articolo 11 Regime di aiuti

1 . Le micro, piccole e medie imprese, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.

2. Per le imprese agro-meccaniche, micro, piccole e medie imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria si applica il regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Reg. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 12 Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) e contiene le informazioni previste nell'allegato II e III al Regolamento (UE) n. 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nella consultazione della trasparenza del SIAN e/o del registro RNA.

2. Una sintesi delle informazioni sarà inviata alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Allegato 1

Scarica versione PDF

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto ministeriale 09/08/2023

Criteri e modalità di attuazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2023, n. 240.

Preambolo

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante: «“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”»;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013 (per brevità, regolamento de minimis);

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per

brevità, ABER);

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2^a Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevità, FIBER);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2^a Serie speciale «Unione europea» - n. 61 del 14 agosto 2014 (per brevità, GBER);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 2, che prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in data 30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con la quale la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato per il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riflette le condizioni di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con la quale la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo, agroalimentare e ittico;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 428, con cui è stabilito che «Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

Visto l'art. 1, comma 429, della predetta legge n. 197 del 2022 con cui è stabilito che «Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto l'art. 1, comma 430 della citata legge n. 197 del 2022 con cui è stabilito che «Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo»;

Visto l'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 che autorizza, per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430, l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428;

Visto l'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023»;

Vista la nota del 12 gennaio 2023, n. 15022, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale e il riscontro del 20 gennaio 2023, n. 11630, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25105, intestato «MASAF-FO. INN. AGR. L. 197-22 C431», presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 relativo alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;

Considerato altresì che l'art. 1, comma 430, della menzionata legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428 del medesimo art. 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di accesso agli interventi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, commi 428 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per gli interventi in favore delle imprese di cui all'art. 3, con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell'ambito della dotazione di cui al comma 2, risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per l'anno 2025.
4. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare «ISMEA», di seguito indicato anche come soggetto gestore, è individuato quale soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi di cui al presente decreto, trasferendosi, a tal fine la corrispondente dotazione annuale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 13.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «ABER»: regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
 - b) «Banca»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del TUB;
 - c) «costo ammissibile»: valore complessivo degli acquisti dei beni di cui all'art. 5 facenti parte dell'Investimento per innovazione tecnologica, al netto dell'IVA;
 - d) «FIBER»: regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - e) «Finanziamento bancario»: finanziamento concesso da una banca o da un intermediario finanziario, di durata non superiore ad anni 15, destinato al costo ammissibile non coperto dal contributo a fondo perduto di cui all'art. 4 del presente decreto;
 - f) «GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - g) «Investimento in innovazione tecnologica»: l'investimento di cui all'art. 1, comma 428, della legge

29 dicembre 2022, n. 197, finalizzato all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti;

h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

i) «PMI agricole e della pesca»: micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall'allegato I del regolamento ABER e dall'allegato I del regolamento FIBER, in qualsiasi forma costituite;

j) «PMI agromeccaniche»: micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall'allegato I del regolamento GBER, che forniscono servizi agromeccanici e tecnologici e che svolgono, presso e in favore di terze PMI agricole, della pesca o dell'acquacoltura, come sopra richiamate, lavorazioni meccaniche, con mezzi meccanici propri;

k) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 3. Beneficiari dell'intervento

Possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agromeccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

c) hanno sede operativa nel territorio nazionale;

d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

2. Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda.

3. Non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4. Agevolazioni concedibili

1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, è concesso un contributo a fondo perduto, distinguendo come segue:

a) quando il beneficiario è una PMI agricola o della pesca, il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettere a) o b), le percentuali di cui alla seguente tabella:

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo (euro)	Percentuale massima di contributo
fino a 100.000	75%
da 100.001 a 200.000	65%
da 200.001 a 300.000	55%
da 300.001 a 500.000	45%

b) quando il beneficiario è una PMI agromeccanica ovvero una PMI agricola che svolge un'attività agricola che non rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell'ABER, il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettera c), le percentuali di cui alla seguente tabella:

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo (euro)	Percentuale massima di contributo
fino a 100.000	100%
da 100.001 a 200.000	90%
da 200.001 a 300.000	80%
da 300.000 a 500.000	70%

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le sole PMI agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino all'80% del valore nominale del finanziamento bancario. Per il rilascio delle predette garanzie, nei limiti del 25% del massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, possono essere concessi contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, quantificate attraverso il metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato approvato con decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N).

3. I contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni delle garanzie di cui al precedente comma sono posti a carico del Fondo.

4. Alle agevolazioni di cui ai commi precedenti, si applicano i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, come di seguito riportati:

a) per le PMI agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del regolamento ABER, che stabiliscono un'intensità massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all'80% per investimenti da parte di giovani agricoltori;

b) per le PMI della pesca, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27, 28, 30 paragrafo 2 lettere d) o e), 33 o 46 del regolamento FIBER, che stabiliscono un'intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili;

c) per le PMI agricole che svolgono un'attività agricola che non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative richiamate alla lettera a) del presente comma e per le PMI agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal regolamento de minimis.

5. In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto di cui al comma 1 e dal finanziamento bancario può superare il 95% del costo ammissibile.

Art. 5. Beni agevolabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di:

a) macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- i) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
- ii) presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);
- iii) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355);
- iv) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- v) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela;
- vi) presenza di un sistema di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche.

b) macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

- i) motorizzazione elettrica (cosiddette «macchine a zero emissioni»), e
- ii) destinazione ad attività agricole o zootecniche.

c) macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/attrezzature è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- i) sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485), o
- i) sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

d) trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- i) presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le

attrezzature portate (per esempio, display di bordo ISOBUS con funzionalità Task controller);

ii) presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (circolare MISE n. 177355);

iii) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485).

e) investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi:

i) attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

ii) attrezzi da pesca innovativi e selettivi;

iii) strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca;

iv) macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo;

v) macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

2. I beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica.

3. In caso di investimenti rientrati nella categoria di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario deve dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.

Art. 6. Cumulo

1. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Art. 7. Istruttoria delle domande

1. Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, previa pubblicazione di un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.

2. La PMI che intende accedere alle agevolazioni di cui all'art. 4 presenta la relativa domanda, utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da ISMEA secondo l'ordine cronologico di presentazione e devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la sua localizzazione e l'elenco dei beni agevolabili, con l'indicazione del relativo costo al netto dell'IVA.

4. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri, elenchi o informazioni utili all'istruttoria.

5. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Art. 8. Deliberazione di ammissione alle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 7, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delibera, dandone comunicazione alla PMI richiedente l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e nel rispetto della riserva di cui al comma 3 del medesimo art. 1.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, i costi ammessi e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL con riferimento al contributo a fondo perduto e stabilisce i tempi per l'attuazione dell'investimento.

4. Entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono ad ISMEA la documentazione giustificativa dell'investimento effettuato.

5. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative, a favore di ISMEA sui beni agevolati.

Art. 9. Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo, in un'unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario che deve rendicontare i costi sostenuti mediante invio delle relative fatture quietanzate.

2. In alternativa, il soggetto beneficiario può disporre che il pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore. In tal caso, l'erogazione avviene a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi di spesa per la quota di costo non coperta da contributo.

3. ISMEA, ricevuta la documentazione giustificativa dell'investimento, effettuate le verifiche di conformità, eroga il contributo a fondo perduto dandone comunicazione al soggetto beneficiario.

4. In caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello ammesso, l'importo del contributo a fondo perduto è ricalcolato sulla base dei costi rendicontati.

5. Le erogazioni di cui al presente articolo sono a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 e alimentato dalle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 428 della legge n. 197 del 2022.

Art. 10. Vincoli sugli investimenti

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività condotta dal soggetto beneficiario per un periodo minimo di cinque anni. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo; in caso di sostituzione per deperimento o obsolescenza, il

beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'intervento agevolato.

2. L'attività condotta dal soggetto beneficiario deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni e la sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per lo stesso periodo.

3. I periodi di vincolo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dalla data di concessione delle agevolazioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di revoca delle agevolazioni concesse. Alle revoche disposte ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 11. Monitoraggio, ispezioni e controllo

1. ISMEA ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica dei costi.

Art. 12. Procedura per la dichiarazione di decadenza

1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni ed ogni altra documentazione ritenuta idonea.

2. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA, in caso di mancato accoglimento degli eventuali motivi addotti, delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalle agevolazioni, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione, maggiorato di cinque punti percentuali, oltre agli oneri accessori, quantificati nella misura del 10% dell'agevolazione percepita.

Art. 13. Atto convenzionale

1. Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA, relativamente alle attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo degli interventi di cui al presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresì, definite le modalità di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore.

2. Agli oneri derivanti dalla convenzione, per l'attuazione dei compiti demandati ai sensi del presente decreto, si provvede nei limiti della percentuale dell'1% disposta ai sensi dell'art. 1, comma 430 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 14. Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) N. 1407/2013, dell'art. 3 del regolamento ABER e dell'art. 4, comma 1, del regolamento FIBER.

2. Una sintesi delle informazioni è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante il sistema di notifica elettronica, ai sensi dell'art. 11 dei regolamenti ABER e FIBER.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 dei regolamenti ABER e FIBER viene garantito attraverso la registrazione degli aiuti nel registro degli aiuti di Stato di competenza, assicurando in tal modo che le informazioni siano organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangano disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.